

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale-APS

CASA D'ARTE PINA MAZZARA LUOGO DI INCONTRI PER L'ARTE E LA CULTURA

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"CASA D'ARTE PINA MAZZARA – LUOGO DI INCONTRI PER L'ARTE E LA CULTURA", con sede legale nel Comune di Grotte (AG) in via S. Rita n.7 e con durata illimitata.

La qualifica di Associazione di Promozione Sociale con l'acronimo "APS", saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà "CASA D'ARTE PINA MAZZARA – LUOGO DI INCONTRI PER L'ARTE E LA CULTURA APS".

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione ha come finalità:

- Organizzare, ispirandosi al ricco patrimonio dall'artista, incontri ed iniziative legate all'arte e alla cultura, che favoriscano la spiritualità e il personale accrescimento ed aiutino la socializzazione e l'integrazione tra le persone, in modo da contribuire a migliorare la qualità della vita quotidiana.
- Ideare e realizzare attività didattiche, laboratori e progetti educativi e formativi rivolti a scuole, università e pubblico generale, a favore della cultura e la creatività, coinvolgendo i giovani in esperienze autentiche e concrete di cittadinanza attiva e responsabile.
- Individuare, studiare e valorizzare le figure di artisti, letterati, giornalisti e personalità culturali siciliane, contemporanee e del passato, promuovendone l'opera e la memoria attraverso ricerche, pubblicazioni, mostre, convegni e iniziative divulgative.
- Mettere in luce le ricchezze culturali, paesaggistiche, storiche, enogastronomiche e agro-turistiche della Sicilia e del Mediterraneo, favorendone la conoscenza e lo sviluppo turistico sostenibile.

Al fine di perseguire le finalità sopra indicate, l'Associazione svolgerà le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **Organizzazione di eventi:** Mostre d'arte, rassegne letterarie, festival, conferenze, seminari, spettacoli teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche, laboratori creativi, visite guidate, itinerari culturali.
- **Utilizzo di nuove tecnologie:** realtà virtuale e aumentata e intelligenza artificiale, per creare prodotti culturali innovativi e coinvolgenti, come opere ipermediali e multimediali, e per rendere accessibile il patrimonio culturale a un pubblico sempre più ampio.
- **Attivazione collaborazioni e reti:** Stringere partnership con istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale e internazionale, per realizzare progetti comuni e ampliare la propria rete di contatti.
- **Pubblicazione di opere:** Cataloghi, guide, riviste, libri, e-book, contenuti digitali.
- **Realizzazione di progetti multimediali:** Siti web, app, video, podcast, opere d'arte digitale.
- **Gestione di spazi espositivi:** Allestimento e gestione di spazi espositivi, musei, archivi, biblioteche.
- **Attività di formazione:** Corsi, seminari, workshop, masterclass.
- **Partecipazione a bandi e progetti finanziati:** Partecipazione a bandi pubblici e privati, nazionali e internazionali, per la realizzazione di progetti culturali.
- **Fundraising:** Organizzazione di eventi di raccolta fondi (capitali, servizi, beni materiali), campagne di crowdfunding, richieste di sponsorizzazioni.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché attivare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo CTS.

ART. 3

(Categoria, ammissione e numero degli associati)

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- A) Fondatori;
- B) Sostenitori;
- C) Onorari;
- D) Ordinari.

Sono soci fondatori coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione.

Sono soci sostenitori coloro che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione e annualmente versano la quota speciale fissata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze civiche, culturali, religiose e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo e che hanno contribuito allo sviluppo dell'Associazione.

Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari coloro che fanno richiesta di adesione all'Associazione, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, pagano la quota di ammissione e annualmente versano la normale quota fissata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota sociale e le eventuali quote per i soci sostenitori.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione oltre alle persone fisiche anche gli enti del Terzo settore o le associazioni senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

- l'autorizzazione al trattamento dati come da disposizione di legge sulla privacy.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione secondo il programma e le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese, effettivamente sostenute e documentate, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;



- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini previsti dal regolamento deliberato dal consiglio direttivo.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

**ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per:

- morte,
- recesso, da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo, almeno 3 mesi prima e che avrà effetto allo scadere dell'anno in corso.
- esclusione, per aver gravemente contravvenuto agli obblighi del presente Statuto, o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi associativi, oppure per aver arrecato danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione rilevata dal Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

**ART. 6
(Organi associativi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario
- il Comitato Scientifico (ove nominato);
- l'Organo di controllo (ove nominato).

**ART. 7
(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche a mezzo email, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, consuntivo e previsionale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, l'organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio consuntivo e previsionale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione, della metà degli associati in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in terza convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

[Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin of the document.]

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge alla prima seduta e al suo interno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge da sottoporre alla Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare e autorizzare la stipula degli atti e dei contratti inerenti le attività associative;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare gli indirizzi gestionali di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati, verificandone poi la corretta applicazione.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rimossi solo per giusta causa, quali:

- Condanna per reati gravi
- Violazione grave dello statuto
- Comportamenti contrari agli interessi dell'associazione

La rimozione deve essere approvata con una maggioranza qualificata di almeno l'80% dei membri del Consiglio Direttivo restante. La nomina di nuovi membri del Consiglio Direttivo è riservata esclusivamente al Consiglio Direttivo stesso. Le cariche e le funzioni, salvo per il primo mandato stabilito dall'assemblea, sono stabilite al suo interno e approvate dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente a maggioranza dei presenti: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso di vacanza di uno o più posti nel Consiglio Direttivo, i membri rimanenti del Consiglio Direttivo hanno l'autorità di nominare nuovi membri per riempire tali posti fino al raggiungimento del numero completo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

E' possibile partecipare all'assemblea del Consiglio Direttivo anche in video conferenza dalla Sede legale.

ART. 9

(Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente è rieleggibile per un numero illimitato di mandati.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Segretario)

Il segretario coadiuva direttamente il Presidente e/o Vice Presidente, svolgendo i compiti a lui assegnati.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei Soci al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ovvero è obbligatorio quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato



Handwritten signatures and notes in blue ink along the right margin, including a large signature that appears to be 'M. D. M.' and various initials and dates.



patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 30 Cts). L'Organo di controllo, ovviamente se nominato, resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12

(Comitato Scientifico)

Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato scientifico, che resta in carica per la durata di 3 anni.

Esso è composto da un massimo di 20 membri, preferibilmente non soci, tra ricercatori e critici d'arte, rappresentanti del mondo economico, culturale, istituzionale e dell'associazionismo. La carica di membro del Comitato Scientifico è a titolo gratuito. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive a richiesta del Consiglio Direttivo nei campi sviluppati dall'associazione.

Il Consiglio Direttivo, anche sentendo il Comitato scientifico se presente, può nominare Gruppi di lavoro attribuendone i relativi compiti e poteri. Il Comitato collabora con il Consiglio per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, recepisce le richieste di parere provenienti dal Consiglio ed elabora autonomamente tali pareri; può proporre al Consiglio tematiche di interesse per l'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 e si può dotare di un regolamento interno che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso

o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;

Il Funzionario (*)

Francesco Trunotto

(*) Firma sulla Carta del Direttore Provinciale
Gianfranco Antico

Registrato
ad Agrigento

al N. 1232

Serie 3

il 19/12/2024

versate € 200,00

- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Se ricorre quanto previsto all'art. 13 comma 2 del CTS può essere utilizzato il rendiconto di cassa, altrimenti bisogna prevedere l'utilizzo del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 13 comma 1 del CTS. In ogni caso, il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio, debbono essere presentati per la discussione all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio stesso.

L'ETS può avvalersi di un consulente esterno o di un commercialista per la gestione delle finanze e la redazione dei bilanci.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando domanda al Consiglio Direttivo.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.